

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) RIZZO

Seduta del 14/04/2026

FATTO

Il cliente, nel ricorso, ha affermato quanto segue:

- in relazione al contratto di credito oggetto di ricorso è dovuta la restituzione complessiva di € 10.122,33 per violazioni di correttezza, trasparenza e principi sul costo del credito;
- il finanziamento in questione, sottoscritto il 29/06/2022 era esclusivamente destinato a pagare la polizza CACI, configurando un collegamento negoziale inscindibile; al momento

dell'estinzione anticipata è emerso un disallineamento tra debito residuo (€ 7.755,00) e valore di riscatto assicurativo (€ 6.316,00), imponendo al cliente un esborso imprevisto di € 1.438,51;

- il rischio del disallineamento non può gravare sul consumatore e il relativo costo costituisce indebito arricchimento dell'intermediario;
- l'intermediario ha trattenuto € 4.562,25 di costi up-front, pari al 53,8% del costo totale del credito;
- la polizza, pur dichiarata facoltativa, era di fatto obbligatoria per evitare l'aumento dello spread, generando una coercizione economica;
- l'incidenza dei costi rende il contratto privo di meritevolezza, poiché oltre € 4.300,00 sui € 8.455,00 erogati venivano immediatamente trattenuti;
- tale meccanismo viola la causa concreta del contratto, trasformando il prestito in strumento di profitto con squilibrio originario;
- l'art. 125-sexies TUB e la sentenza Corte Cost. 263/2022 impongono il rimborso pro-rata di tutti i costi, rendendo nulla la clausola che dichiara "non rimborsabili" oltre il 50% dei costi;
- vi è difformità tra rata/tasso promessi dalla rete vendita (rata max € 527 con tasso 3,15%) e quelli applicati nel contratto (rate fino a € 619,00);
- secondo l'art. 117 TUB le clausole peggiorative sono nulle e devono essere sostituite automaticamente con le condizioni pubblicizzate (€ 4.101,57).

Il ricorrente domanda, quindi, il rimborso delle somme di € 1.438,51 per il disallineamento tecnico polizza/prestito; di € 4.562,25 per la restituzione dei costi sui quali si è pronunciata la sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 2022; di € 4.101,57 per la ripetizione d'indebito dovuta all'applicazione di una rata difforme (art. 117 TUB); di € 20,00 per il rimborso delle spese della presente procedura; oltre agli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario convenuto afferma quanto segue:

- il cliente ha presentato ricorso ABF in relazione ad un mutuo del 29/06/2022 e al prestito "As*" stipulato per rateizzare il premio assicurativo;
- il cliente ha estinto anticipatamente il mutuo il 08/09/2025 e ha ottenuto dalla compagnia assicurativa un rimborso del premio non goduto pari a € 6.316,58;
- il cliente lamenta la differenza tra tale rimborso e il debito residuo del prestito "As*" (€ 7.755,09), sostenendo un disallineamento ingiustificato;
- il ricorso introduce temi non presenti nel reclamo (mancata retrocessione costi pro-rata e condizioni peggiorative del mutuo), quindi da ritenersi inammissibili;
- sono altresì inammissibili le doglianze riferite alla genericità del riscontro fornito dalla compagnia assicurativa, per carenza di legittimazione passiva in capo all'intermediario;
- non esiste collegamento negoziale funzionale tra polizza CPI e prestito "As*", essendo quest'ultimo autonomo e soggetto alla disciplina del credito al consumo;
- è infondata la richiesta di rimborso del presunto disallineamento, poiché il calcolo del premio non goduto segue le regole IVASS mentre il piano del prestito segue il contratto di credito;
- sulla presunta obbligatorietà della polizza, la banca ribadisce che la CPI è facoltativa e che il cliente ha firmato dichiarazioni esplicite di aver ricevuto il set informativo e di aver aderito volontariamente;

- che l'importo di € 4.562,25 indicato dal ricorrente non rappresenta costi up-front del prestito, ma una quota di retrocessione del premio assicurativo alla banca, quindi non rimborsabile come costo del credito;
- vi sono incongruenze nelle richieste del cliente (tra rimborso fisso e ricalcolo pro-rata), in ogni caso il ricalcolo non può essere svolto dall'ABF perché configurerebbe attività consulenziale;
- sulla presunta difformità del tasso/rata, il cliente non ha prodotto alcuna offerta precontrattuale bancaria, ma solo una comunicazione generica di un consulente non vincolante per la banca;
- il tasso applicato è sempre rimasto entro il limite contrattuale del 3,15% e l'aumento delle rate deriva unicamente dalla crescita dell'Euribor;
- il piano di ammortamento si è svolto correttamente e conformemente al contratto; quindi, la doglianza è infondata.

L'intermediario convenuto domanda, quindi, che il ricorso venga dichiarato inammissibile o che venga rigettato in quanto infondato.

DIRITTO

Con l'odierno ricorso, relativo a un contratto di mutuo estinto anticipatamente, il cliente lamenta un disallineamento tra il debito residuo e il valore di riscatto assicurativo; la mancata retrocessione di oneri non goduti; una illegittima maggiorazione delle rate corrisposte.

Rileva preliminarmente questo Collegio che, all'infuori della prima domanda relativa al disallineamento tra il debito residuo e il valore di riscatto assicurativo, le altre domande non trovano una previa proposizione nel reclamo presentato dal cliente. Ne deriva che tali domande, in quanto formulate soltanto con il ricorso, sono da considerarsi inammissibili.

Quanto alla prima, in ordine di proposizione, e unica domanda ammissibile, il cliente afferma di avere stipulato, in data 29/06/22, unitamente al contratto di mutuo, un finanziamento collegato per rateizzare il premio assicurativo dell'importo di € 8.455,00 – l'intermediario specifica che trattasi di copertura del rischio di morte, invalidità totale permanente e inabilità temporanea totale per i primi 5 anni della durata del mutuo. Il cliente afferma, inoltre, che all'estinzione anticipata del finanziamento collegato (28/11/25), l'intermediario ha richiesto un residuo (€ 7.755,00) superiore al valore di riscatto della polizza (€ 6.316,00), generando un disallineamento tecnico di € 1.438,00 a suo svantaggio, in violazione del collegamento negoziale funzionale.

Precisa questo Collegio come il ricorrente lamenti che sussista una differenza tra l'importo necessario per estinguere (anticipatamente e totalmente) il prestito relativo al finanziamento della polizza assicurativa e l'importo restituito dalla compagnia assicurativa quale quota parte del premio non goduto, a fronte dell'anticipata estinzione della polizza. Oltre alla differenza di data fra l'estinzione della polizza (29/09/2025) e quella del finanziamento (28/11/2025), rileva il Collegio che la valutazione della conformità a legge del criterio di rimborso del premio assicurativo – come da consolidato orientamento di questo Arbitro – esula dalla competenza dell'ABF. Ne deriva che il criterio contrattuale è da ritenersi legittimo purché chiarito ex ante al cliente; in caso contrario, si applica il criterio pro rata temporis.

Infatti, come precisato dal Collegio di Coordinamento ABF con la decisione n. 13169 del 2024, la determinazione del criterio di rimborso del premio assicurativo attiene al rapporto assicurativo e non è sindacabile dall'ABF; ne consegue che, ove il criterio contrattuale sia stato chiaramente indicato ex ante, esso deve essere applicato, con conseguente legittimità della quantificazione operata dalla compagnia assicurativa.

Nel caso in esame, la compagnia assicurativa ha fornito un prospetto di calcolo del premio residuo poi rimborsato, oltre ad aver esplicitato al cliente il criterio seguito, come risulta dal modulo di adesione e dalle condizioni generali di contratto prodotte agli atti dall'intermediario resistente.

Tanto precisato, deve aggiungersi una ulteriore considerazione. Quando il cliente ha concluso un prestito per poter disporre della necessaria liquidità per far fronte al costo del premio assicurativo connesso al mutuo, lo stesso era a conoscenza dei maggiori oneri derivanti dalla conclusione di un tale prestito: infatti, a fronte di somme messe a disposizione pari a € 8.455,00 (coincidenti con il premio di polizza), il cliente ha pattuito un importo totale pari a € 9.430,24, calcolato in ragione del TAN e degli oneri del prestito stesso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.

IL PRESIDENTE